



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 27 DEL 16/01/2018

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

OGGETTO: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA METROPOLITANA DI VICENZA. BACINO DI LAMINAZIONE LUNGO IL TORRENTE TIMONCHIO IN COMUNE DI CALDOGNO (VI).

DETERMINAZIONE DI SVINCOLO DELL'ACCONTO DELL'INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO, DETERMINATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 22 BIS DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ORDINE DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO, DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA, DELL'INDENNIZZO PER SCAVO E RIPRESA COLTURALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 08.06.2001 N. 327.

DITTA N. 14: BIANCHINI NATALINA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 437 del 19/11/2012 è stato disposto, previa comunicazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 327/2001, di approvare il progetto definitivo dei lavori di *“Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno”* dell'importo complessivo di € 46.000.000,00 comprensivo della quota di cui al piano particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del DPR 327/2001;

Dato atto che:

- l'Ufficio per le espropriazioni ha provveduto in data 17/01/2013 con nota prot. n. 4456, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia alla sig.ra Bianchini Natalina, proprietaria degli immobili censiti catastalmente in Comune di Caldogno al foglio 1 mappali nn. 163 e 162, della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di asservimento;
- con la medesima comunicazione si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 l'avvio del procedimento di emanazione del provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, invitando i soggetti destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito nel termine di giorni 20 (venti);
- nel termine di cui alla summenzionata comunicazione sono pervenute n. 17 osservazioni da parte di alcuni proprietari interessati alle quali ha contro dedotto direttamente la Regione Veneto con note in data 20/03/2013;

Considerato che con provvedimento dirigenziale n. 479 del 31/05/2013 si è provveduto a disporre ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Caldogno al foglio 1 mappali nn. 163 e 162 intestati catastalmente alla sig.ra Bianchini Natalina nata a Caldogno (VI) il 26/12/1934 c.f. BNCNLN34T66B403H (per 1/1), necessari alla esecuzione del progetto di cui trattasi, ed a determinare in via provvisoria l'indennità di asservimento da corrispondere alla proprietaria degli immobili medesimi, sussistendo le condizioni di cui allo stesso art. 22 bis comma 2 lett. b) del DPR 327/2001;

Visto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 16 luglio 2013, e che in detta sede si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati contestualmente al verbale di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

Visto che la determinazione dirigenziale n. 479 del 31/05/2013 è stata notificata alla proprietaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 4 richiamato dall'art. 22 bis comma 1 del DPR 327/2001, con l'avvertimento in particolare che nel caso di comunicazione da parte del proprietario all'autorità espropriante della condivisione dell'indennità di asservimento, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 ed art. 20 comma 6 del DPR 327/2001, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità;

Considerato che la sig.ra Bianchini Natalina aveva sottoscritto il ricorso n. 93/2013 ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/33 contro la Regione Veneto e il ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 93/2013 contro la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Caldogno presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, doveva intendersi pertanto non concordata la determinazione dell'indennità di asservimento, e che conseguentemente si era reso necessario disporre il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria non accettata;

Visto che con provvedimento dirigenziale n. 813 del 24/09/2013 era stato ordinato alla Regione Veneto di disporre il deposito dell'indennità di asservimento presso la Ragioneria

Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti per una somma complessiva pari € **19.454,20** (di cui € 14.119,30 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per servitù di allagamento e € 5.334,90 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per scavo);

Ritenuto che, a seguito di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 813 del 24/09/2013, era stato costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, il deposito nazionale n.1227790 / deposito provinciale n. 81872 del 14/11/2013;

Verificato che con sentenza n. 128/2015, depositata il 6 luglio 2015 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche *“dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche in relazione alle domande concernenti corresponsione e quantificazione delle indennità conseguenti all'adozione dei provvedimenti ablativi impugnati; dà atto della rinuncia al ricorso presentata dai ricorrenti Bertorelle Francesco, Panozzo Pierina, Dall'Igna Pierluigi, Costa Maria Rosa, Vezzaro Giuseppe e Valente Giovanna e, per l'effetto, dichiara nei loro confronti l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese; respinge per il resto i ricorsi, condannando gli altri ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00 così ripartite: € 3.000,00 per Regione Veneto, Provincia di Vicenza, e Comune di Caldogno; € 500,00 a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri; € 500.00 a favore del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;

Ritenuto che la sig.ra Bianchini Natalina aveva sottoscritto anche il ricorso alla Corte di Cassazione presentato dal Sig. Giampaolo Altissimo + altri 40 per la cassazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 128/2015 depositata il 06/07/2015 e notificata in data 22/09/2015;

Dato atto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19402/2017, depositata il 03/08/2017, ha rigettato il ricorso dei ricorrenti, condannando il Sig. Altissimo + gli altri al pagamento delle spese processuali a favore degli Enti Pubblici costituitisi in giudizio;

Considerato che in data 10/10/2017, con comunicazione acquisita al prot. n. 69417 del 11/10/2017 di questo Ente, la proprietaria ha manifestato la volontà di condividere l'indennità di asservimento determinata, con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi, nonché ha fatto pervenire la documentazione attestante la piena e libera proprietà dei beni, depositando la documentazione prevista dall'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001;

Rilevato che con nota del 10/10/2017, acquisita al prot. n. 69420 del 11/10/2017 di questo Ente, la proprietaria ha presentato altresì la richiesta di emissione del provvedimento dirigenziale di svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Visto che con comunicazione prot. n. 69424 del 11/10/2017 la Provincia di Vicenza ha chiesto alla Regione Veneto l'attestato previsto dall'art. 28 comma 3 lettera b) del DPR 327/2001 da cui risulti che non sono state presentate opposizioni di terzi allo svincolo e al pagamento della somma alla ditta richiedente al fine dell'emissione del provvedimento di svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Visto l'attestato di nulla osta prot. n. 15125 del 15/01/2018 inviato dalla Regione Veneto, pervenuto al prot. n. 2835 del 15/01/2018, che legittima la Provincia di Vicenza ad emettere la determinazione di svincolo delle indennità depositate;

Ritenuto pertanto che, sulla base degli accertamenti eseguiti e delle dichiarazioni prodotte, nulla osti allo svincolo richiesto ed al conseguente pagamento che la Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza è autorizzata ad effettuare;

Considerato che con nota in data 04/05/2017 – pervenuta presso questo Ente con prot. 32198 del 04/05/2017 - la Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo ha comunicato che le opere previste per la realizzazione del bacino di laminazione in oggetto specificato sono state ultimate e regolarmente collaudate, ivi compreso l'impianto di irrigazione dei terreni all'interno dello stesso bacino, e che con nota prot. n. 33791 del 10/05/2017 la Provincia ha comunicato alla proprietaria che il 31 maggio 2017 cessava il termine di occupazione temporanea dei terreni, avviato ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i, con rientro nel possesso della stessa delle aree oggetto di asservimento per le attività agronomiche del caso;

Dato atto che per le aree oggetto di asservimento spetta alla proprietaria l'indennità di occupazione temporanea determinata ai sensi dell'art. 50 del DPR 327/2001 dalla data di immissione in possesso (16/07/2013) alla data di restituzione delle aree (31/05/2017) per una durata effettiva pari a mesi 46;

Considerato che con nota prot. n. 310/17 del 31/05/2017, acquisita agli atti al prot. n. 40597 del 06/06/2017, il Direttore dei Lavori Ing. Massimo Coccato della Società Beta Studio Srl ha confermato il volume di scavo effettivo precedentemente indicato;

Dato atto che è stato predisposto apposito prospetto di saldo e che risulta necessario provvedere alla determinazione del saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennizzo di scavo, dell'indennizzo per ripresa colturale e dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrale;

Visto che, in base all'art. 3 comma 1 della *“Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento”* prot. n. 93024 del 06/12/2012 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico della Regione Veneto e verranno liquidati dalla Regione previa acquisizione dei prescritti provvedimenti dalla Provincia;

Visto il DPR 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

DETERMINA

1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento € 19.454,20 (di cui € 14.119,30 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per servitù di allagamento e € 5.334,90 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per scavo), somma depositata a titolo di indennità di espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 813 del 24/09/2013 a favore della ditta:

Bianchini Natalina nata a Caldogno (VI) il 26/12/1934 c.f. BNCNLN34T66B403H (per 1/1);

Indennità complessiva: **€ 19.454,20** non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227790 / deposito provinciale n. 81872 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.

La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.

La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;

3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della sig.ra Bianchini Natalina della somma complessiva di € 18.795,15 a saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo di scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R. 327/2001;

Indennità complessiva da liquidare: Euro 18.795,15

a favore della ditta:

Bianchini Natalina nata a Caldogno (VI) il 26/12/1934 c.f. BNCNLN34T66B403H (per 1/1);

4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di tipo A, B, C e D;
5. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R., alla Regione Veneto e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza mediante P.E.C;
6. Un estratto del presente provvedimento è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto a norma dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
7. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della *“Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento”* prot. n. 93024 del 06/12/2012

tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto gli oneri relativi alle pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto sono a titolo gratuito trattandosi di opere di competenza regionale;

8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001.
9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
10. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 740).

Vicenza, 16/01/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Amadori

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Claudia Bragagnolo

**Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).**

Procedimento espropriativo:

n.	Individuazione Ditte	MAPPALE DA ASSERVIRE N.	Superficie tot di servitù	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennizzo servitù di allagamento	Rimborso forfettario ripresa culturale	Indennizzo per scavo	Indennità di occupazione temporanea (durata effettiva 46 mesi)
			mq.	€/mq.		Euro (€)	Euro (€)		Euro (€)
14	Bianchini Natalina nata a Caldogno (VI) il 26/12/1934 c.f. BNCNLN34T66B403H (per 1/1)								
	COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1	163	2.210	7,47	20%	8.804,64	2.641,39	3.205,61	4.218,89
	COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1	162	2.220	7,47	20%	8.844,48	2.653,34	3.643,02	4.237,98
	Totale					17.649,12	5.294,73	6.848,63	8.456,87
	Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €				14.119,30				
	Acconto 80% indennizzo per scavo depositato €				5.334,90				
	Totale indennità depositata €				19.454,20				
	Saldo indennità di asservimento €				3.529,82				
	Saldo indennizzo per scavo				1.513,73				
	SALDO da liquidare (saldo indennità di asservimento, saldo indennizzo per scavo e intero rimborso per ripresa culturale)				10.338,28				
	Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire				8.456,87				
	SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE				18.795,15				

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan